

REGIONE MARCHE

SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE (FNC-ORD) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.5 DEL PR FESR 2021-2027 MARCHE

REGOLAMENTO

Sommario

Art. 1 – Obiettivi	2
Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario.....	2
Art. 3 – Soggetto Gestore	4
Art. 4 – Dotazione finanziaria	5
Art. 5 – Destinatari Finali	5
Art. 6 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi.....	6
Art. 7 – Operazioni ammissibili.....	7
Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni	10
Art. 9 – Istruttoria del Confidi convenzionato	13
Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi al RTI e relativi controlli	14
Art 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi.....	15
Art. 12 – Obblighi dei Destinatari Finali.....	16
Art. 13 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione	17
Art. 14 – Cause di inefficacia e revoche	17
Art. 15 – Modalità e termini per l’attivazione della riassicurazione	19
Art. 16 – Controlli	20
Art. 17 – Misure per garantire il monitoraggio nell’attuazione dello strumento finanziario....	21
Art. 18 – Informativa sulla privacy	22
Art. 19 – Allegati.....	22

Art. 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale 2021-2027 (“POR”), e determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti nell'intervento 1.3.5.1.

Con il presente intervento, denominato SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE (FNC-ORD) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.5 DEL PR FESR 2021-2027

MARCHE, la Regione Marche intende concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente aggregazione dei Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo, prioritariamente migliorando l'accesso al credito ed il finanziamento delle imprese.

L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso al credito per esigenze di investimento o di liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, sulla base di un mix integrato di agevolazioni sullo stesso progetto di impresa.

Migliorare l'accesso al credito e il finanziamento delle imprese e della gestione del rischio è funzionale a sostenere investimenti produttivi, ma anche di innovazione e ricerca e sviluppo. In altri termini, lo strumento finanziario contribuisce a cambiare l'approccio ai processi di innovazione nelle imprese, rendendolo più strutturato e sistematico, con l'obiettivo di sostenere in maniera stabile il posizionamento competitivo dell'economia marchigiana sui mercati nazionali e internazionali, fornire supporto finanziario allo sviluppo delle start-up e, rilanciare investimenti in ottica anticiclica nelle aree di maggiore crisi, supportare il consolidamento e modernizzazione del modello di sviluppo marchigiano.

La Linea di intervento può essere impostata eventualmente quale misura complementare rispetto alle previsioni di intervento del Fondo Centrale di Garanzia ex L.662/96, art. 2 comma 100, lett. a), nei limiti previsti dall'allegato A alla DGR n. 1611/2023, prevedendo la stipula di due contratti di garanzia autonomi e indipendenti.

Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario

Lo strumento opera attraverso il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, alle Micro, Piccole e Medie Imprese, associato a interventi di sostegno in forma di sovvenzioni per abbattimento del costo della garanzia per l'accesso ai prestiti e per contributo in conto interessi a copertura di parte della quota interessi dei prestiti.

2.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del FNC-ORD opera sulle garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti e delle operazioni di locazione finanziaria accordati alle MPMI con sede operativa nelle Marche, diretti a finanziare l'avvio d'impresa, lo sviluppo e il rafforzamento dell'attività generale dell'impresa, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi, la realizzazione di nuovi investimenti o una delle finalità di cui alla nota della Commissione Europea 2014 (ESEGIF14_0041-1) e al regolamento (UE) 1060/2021 e coerente con la misura, di importo ammissibile minimo pari a euro 15.000,00 e massimo di euro 200.000,00.

La garanzia massima rilasciabile dal Confidi è pari all' 80% dell'importo del finanziamento per singola operazione.

La percentuale di garanzia del FNC-ORD è di norma pari al 70% del valore della garanzia rilasciata dal Confidi.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi di 1° grado, fermo restando i limiti di durata massima previsti dalle operazioni finanziarie.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato a un ventesimo del volume del portafoglio riassicurato. A titolo indicativo per una operazione con valore di riassicurazione FNC-ORD pari a 100, il Confidi di primo grado che presenta l'operazione, maturerebbe una copertura in caso di escussione pari a 5; la copertura si va a sommare a tutte le operazioni che il Confidi di primo grado presenterà a FNC-ORD.

La riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante al Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia; la riassicurazione del FNC-ORD partecipa *pari passu* e pro quota ad eventuali recuperi che dovessero manifestarsi successivamente all'escussione della riassicurazione, risultando in capo al Confidi di 1° grado la liquidazione di tali somme al Soggetto Gestore di cui al successivo art. 3.

2.1.2 Sovvenzione in conto oneri dei confidi

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a vantaggio del destinatario finale.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente allo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado e degli altri oneri del Confidi di 1° grado, entro il massimale previsto pari a € 5.000,00 (ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa).

Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione così come calcolata al periodo precedente.

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale viene erogato dal Fondo al Confidi convenzionato, che provvederà alla liquidazione del contributo all'impresa destinataria finale in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

2.1.3 Contributo interessi

Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di contributo interessi. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente

trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi il cui importo riconosciuto è pari ad un valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso massimo del 4% per un importo massimo pari a € 10.000,00. Il tasso effettivo dell'operazione può risultare superiore alla soglia di cui al punto precedente, ma il contributo si limita ad una simulazione con tale valore.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il calcolo della sovvenzione viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

È previsto un sistema di premialità che prevede un aumento relativo al tasso massimo agevolabile dello 0,50% per le seguenti operazioni:

1. Localizzate in borghi storici, aree interne, aree del cratere sismico, aree alluvionate;
2. Imprese femminili¹;
3. Prestiti partecipativi per operazioni di patrimonializzazione;
4. Società di Persone e/o Ditte Individuali che destinino ad investimenti almeno il 70% dell'importo del finanziamento;
5. Start up innovative².

L'elenco delle aree di cui al punto 1), è reso disponibile in una sezione apposita della piattaforma www.creditofuturomarche.it

Le premialità non sono cumulabili e viene fatto salvo il massimale di € 10.000,00. Il contributo è erogato al destinatario finale in un'unica soluzione.

L'erogazione del contributo sarà effettuata dal Fondo al Confidiconvenzionato, il quale liquiderà il contributo all'impresa destinataria finale in un'unica soluzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al RTI "Credito Futuro Marche" composto da Uni.co., Artigiancassa SpA e Confidicoop Marche, individuato quale "Gestore".

Il Gestore agisce nell'interesse esclusivo dell'Unione Europea e dell'Amministrazione, nonché a vantaggio esclusivo dei destinatari finali degli strumenti. Il Gestore ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari degli

¹ Le "imprese femminili" (DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1) sono definite come:

- società cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
- società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne
- imprese individuali con titolare donna
- lavoratrici autonome

² Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2)

strumenti, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative che di valutare la domanda stessa in sede di concessione del sostegno. A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, è prevista la separazione funzionale tra le due attività e l'anonimizzazione dell'identità del richiedente.

Il Soggetto Gestore è dotato di due organismi deliberativi: il Comitato di Indirizzo e il Comitato di Valutazione. Il Comitato di Indirizzo, composto da rappresentanti dei componenti del RTI che

ricoprono posizioni apicali, è costituito per garantire la qualità del servizio reso e la sua rispondenza alle specifiche richieste della Regione, per definire le strategie e le linee di indirizzo

da attuare con riferimento all'operatività dei Fondi gestiti, per individuare le soluzioni alle problematiche inerenti al complesso delle attività previste dalla commessa.

Il Comitato di Valutazione si esprime sulla conformità delle domande di agevolazione pervenute, nelle modalità di volta in volta stabilite per ciascun strumento attivato. Il Comitato ha lo scopo di

garantire la qualità del servizio reso in riferimento ai singoli contratti attuativi, di definire le modalità e linee di indirizzo in riferimento all'operatività di ciascuna singola misura.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di sostegno è pari a complessivi € 20.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore, nell'ambito del Programma FESR Marche:

- Azione 1.3.5 – Innovazione finanziaria delle PMI
- Intervento 1.3.5.1 - Interventi per migliorare l'accesso al credito delle imprese tramite strumenti finanziari

Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati da Regione Marche sia a valere su risorse regionale sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.

Art. 5 – Destinatari Finali

Possono ottenere le agevolazioni del Fondo i destinatari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, compresi i lavoratori autonomi;
2. Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l'operazione;
3. Operare, con codice Ateco primario o secondario, nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 2831/2023 (e ss.mm.ii.), del Regolamento UE n. 651/2014 e ai sensi dei Regolamenti UE della Commissione Europea n. 1060 e 1058 del 2021; sono pertanto esclusi:
 - a. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - b. produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in alcuni casi

specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;

- c. produzione primaria dei prodotti agricoli e, in alcuni casi specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;
4. Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
5. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
6. Non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2(18);
7. Regolarità DURC al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione della sovvenzione all'impresa (Art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98);

I lavoratori autonomi, con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia
- b. abbiano il domicilio fiscale nelle Marche come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Marche.

Art. 6 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi

Il Gestore pubblica sul sito www.creditofuturomarche.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi operanti nella Regione Marche, che possono richiedere gratuitamente il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi. Il Confido deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario)
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- d) essere in regola con la normativa antimafia;
- e) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di

lavoro;

f) avere sede operativa nella Regione Marche.

2. Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it e corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.creditofuturomarche.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:
 1. che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da FNC-ORD e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
 2. il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da FNC-ORD e a quelle non assistite;
- d) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale www.creditofuturomarche.it e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR.

Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa; il Gestore verifica altresì che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

In sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi deve presentare i propri fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analogica operazione priva di una garanzia pubblica.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.creditofuturomarche.it

Art. 7 – Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie di 1° grado rilasciate dai Confidi

convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei finanziamenti bancari che presentano le seguenti caratteristiche:

- importo ammissibile minimo della singola operazione: € 15.000,00;
- importo ammissibile massimo della singola operazione: € 200.000,00;
- durata massima della singola operazione: 8 anni, comprensiva dell'eventuale ~~permanenza~~

Ogni impresa destinataria finale può richiedere finanziamenti fino alla concorrenza di € 200.000,00, fatto salvo il massimale ad azienda della sovvenzione in conto interessi e oneri dei confidi di €15.000,00; la richiesta deve essere avanzata mediante l'utilizzo dello specifico modulo messo a disposizione sul portale www.creditofuturomarche.it

2. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale. Indipendentemente dalla modalità di rimborso, le operazioni finanziarie, supportate da idonea documentazione comprovante la relativa destinazione, devono essere impiegate dai destinatari finali per i seguenti scopi, necessariamente da dimostrare tramite un business plan o eventualmente descritti nel modulo di richiesta dell'agevolazione, per meglio comprenderne l'utilizzo:

- a) Investimenti in beni materiali e immateriali, non materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento;
- b) Capitale circolante, anche non legato a progetti di investimento.

Si precisa che la data di decisione dell'investimento coincide con la data di delibera e concessione da parte del Confidi convenzionato. I termini di ammissibilità della spesa decorrono dunque da questa data.

A riguardo, trattandosi di un Fondo a valere su strumenti finanziari combinati con sovvenzioni, si precisa che l'IVA è ammissibile nel rispetto di quanto disposto dell'art. 64, paragrafo 1, lett. C. (iii) del Reg. Ue n. 1060/2021, ovvero "l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000 EUR (IVA inclusa)".

Le operazioni di finanziamento devono essere richieste dalle imprese e deliberate dalle Banche e dai Confidi di 1° grado **non prima di 20 giorni** dalla data di sottoscrizione del Contratto attuativo tra la Regione Marche e il Soggetto Gestore (ovvero non prima del 29/01/2024) o, se successiva, dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra il Soggetto Gestore e il Confidi che ha presentato richiesta di convenzionamento.

Per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al nuovo "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE" in corso di approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica.

Nelle more di tale approvazione si stabilisce che non sono ammissibili:

- a) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
- b) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- c) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;

- d) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa destinataria finale dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- e) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa destinataria finale, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- f) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.

Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa.

Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.

Il termine per l'ultimazione degli interventi e per la presentazione della documentazione finale di spesa non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.

L'impresa destinataria finale deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Marche, prima della concessione della riassicurazione.

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati ed erogati e delle operazioni finanziarie i cui contratti sono stati sottoscritti, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento della domanda al Confidi convenzionato;

Nel rispetto del principio di cui all'art. 58, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1060/2012³ sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi attivati a far data dal 01 Gennaio 2012, purché:

- in caso di applicazione del Reg. UE n. 2831/2023 (c.d. "Regime de minimis"), il finanziamento sottostante allo Strumento Finanziario copra solamente la quota di spesa dell'intervento previsto (o una parte di essa) non ancora sostenuta dal destinatario finale, né con risorse proprie, né con altre agevolazioni pubbliche, al momento della richiesta della presente agevolazione al Confidi di 1° grado;
- in caso di applicazione del Reg. UE n. 651/2014 (c.d. "GBER" o "Regime di Esenzione"), venga rispettato il principio dell'Effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Regolamento, ovvero il progetto o l'attività devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda scritta di agevolazione al Confidi di 1° grado.

³ Art. 58, paragrafo 2: "Tale sostegno [degli Strumenti Finanziari] è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento."

Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni

Allo scopo di sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, sia in qualità di gestori del fondo che in qualità di soggetti che possono presentare domanda di riassicurazione a favore delle imprese, si riportano i seguenti principi base:

- Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
- Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
- Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o degli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e, in attesa di chiarimenti da parte della Commissione Europea a riguardo, prudenzialmente in via transitoria il periodo di tre anni di cui all'art. 3, paragrafo 2 va determinato a partire dalla data di presunta concessione indicata sul Registro Nazionale degli Aiuti.

In alternativa al regime “de minimis”, nel caso in cui la garanzia di 1° grado collegata allo Strumento finanziario non prevedesse la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia, è possibile concedere l'agevolazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. “GBER”) fino al 31/12/2026, come da ultima versione consolidata in vigore dal 01/07/2023, salvo ulteriori proroghe del medesimo⁴.

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al “Contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario” sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

In attuazione dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Il Confidi convenzionato si occupa della registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, delle eventuali e relative variazioni, verificando in itinere il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

⁴ L'utilizzo del regolamento 651/2014, è previsto nelle more della procedura di aggiornamento della scheda MAPO relativa all'intervento 1.3.5.1 che allo stato attuale prevede solo il regime de minimis.

Riassicurazione

1. Il vantaggio per le imprese derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione e per i Confidi di 1° grado derivante dall'acquisizione della copertura ai propri rischi viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.
2. L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per lo strumento finanziario è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea C (2010) n. 4505 del 06/07/2010.
3. A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato a un ventesimo del volume nominale del portafoglio riassicurato.
4. La percentuale cap a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo.
5. Al raggiungimento di determinate soglie di impegno del Fondo (25% - 50% - 75% - 90%) il Soggetto Gestore comunicherà il dato a tutti i Confidi di 1° grado.
6. A seguito del raggiungimento dell'impegno dell'intera dotazione del Fondo, i Confidi potranno a loro discrezione continuare a richiedere la riassicurazione del Fondo senza che ciò possa in alcun modo comportare l'incremento del cap.
7. Rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): 20.
8. Moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): minimo 35,71.
9. La riassicurazione, nei limiti della dotazione del Fondo, è associata ad un sostegno nella forma di sovvenzione in c/interessi e oneri Confidi.

Sovvenzione in c/interessi e oneri Confidi

La sovvenzione è pari alla somma delle sottostanti voci e gli oneri dei confidi complessivamente sostenuti dal Destinatario finale non devono superare l'importo del contributo in conto oneri dei confidi, pena l'inammissibilità delle operazioni al Fondo.

- Contributo interessi

Il contributo interessi è determinato sull'importo del prestito ammesso, destinato alla realizzazione degli investimenti i cui costi costituiscono spesa ammessa al contributo medesimo.

La sovvenzione copre il 100% degli interessi attualizzati con un massimale di € 10.000, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

- I. TAN massimo agevolabile:
 - a) 4%
 - b) Il TAN effettivo può risultare superiore alla soglia di cui al punto precedente, ma il contributo si limita ad una simulazione con tale valore;
- II. Premialità del TAN massima agevolabile dello 0,50% per le seguenti agevolazioni:
 - i. Imprese localizzate in borghi storici, aree interne, aree del cratere sismico, aree alluvionate;
 - ii. Imprese femminili;
 - iii. Prestiti partecipativi per operazioni di patrimonializzazione;
 - iv. Società di Persone e/o Ditte Individuali che destinano ad investimenti almeno il 70% degli importi;
 - v. Start-up innovative.

10. Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.
11. A seguito dell'esito positivo della valutazione del Comitato di Valutazione previsto all'art. 11 comma 2, il contributo viene erogato, nei limiti delle misure previste, entro 90 giorni dalla delibera di Concessione dal Gestore al Confidi convenzionato.
12. Il Confidi Convenzionato erogherà il contributo in unica soluzione all'impresa destinataria finale entro 60 giorni dalla ricezione delle somme da parte del Soggetto Gestore, previa verifica dei controlli sulla regolarità contributiva delle imprese.
13. Il Confidi Convenzionato, dopo l'erogazione del contributo all'impresa destinataria finale, informerà il Gestore dell'avvenuta erogazione attraverso l'aggiornamento delle posizioni attraverso il tracciato Excel di rendiconto, disponibile sul Portale.
14. L'impresa deve realizzare l'investimento entro 12 mesi dalla concessione della riassicurazione e produrre la documentazione finale di spesa al Confidi Convenzionato entro 18 mesi dalla stessa data (i giustificativi di spesa in caso l'operazione sia finalizzata ad investimenti e un'autodichiarazione e il bilancio dell'annualità a cui si riferiscono le spese in caso di capitale circolante).
15. le variazioni di progetto sono ammissibili nel rispetto temporale di quanto previsto dal punto precedente (n.14). è necessario da parte dell'impresa inviare al Soggetto Gestore una richiesta di approvazione della variazione del progetto, dovendo perfezionarsi il tutto (sia la comunicazione di variazione sia il progetto di investimento) entro il termine di 18 mesi.
16. Il Soggetto Gestore effettuerà un controllo sul 5% delle pratiche erogate dai Confidi convenzionati, i

quali devono aver ricevuto la rendicontazione.

17. Il Soggetto Gestore effettuerà un controllo in loco sul 5% dei destinatari finali del sostegno.

Oneri dei Confidi

Il contributo in c/oneri dei Confidi comprende:

1. La commissione di garanzia deve essere pari allo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado.
2. Gli altri oneri applicati dal Confidi di 1° grado, ad eccezione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari), nel rispetto del principio della trasmissione del vantaggio finanziario.

La somma dei precedenti punti 1.e 2.non deve superare l'importo di € 5.000 e i Confidi di 1° grado non possono percepire ulteriori compensi rispetto a quelli rientranti nei limiti previsti per il contributo.

L'importo del contributo, corrispondente alla riduzione degli oneri dei confidi viene erogato, nei limiti delle misure previste, dal Gestore al Confidi di 1° grado, il quale provvederà con la liquidazione dell'importo all'impresa destinataria finale e successivamente informerà il Gestore dell'avvenuta erogazione attraverso l'aggiornamento delle posizioni attraverso il tracciato Excel di rendiconto, disponibile sul Portale Art. 9 – Istruttoria del Confidi convenzionato

La domanda di agevolazione dell'impresa al Confidi convenzionato deve essere corredata dai seguenti documenti:

- in caso di investimenti: documentazione di spesa (copia dei preventivi e/o titoli di spesa);
- per investimenti immobiliari: planimetria con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti o idonea documentazione giustificativa;
- In caso di opere murarie: deve essere prodotta una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti/da eseguire, congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia o idonea documentazione giustificativa;
- In caso di acquisto di terreno e fabbricati: deve essere prodotta perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulta superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo o idonea documentazione giustificativa;
- In caso di acquisto di macchinari e attrezzature usati: deve essere prodotta i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore nuovo di mercato ed è inferiore al costo dei beni similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti o idonea

documentazione giustificativa;;

- In caso di capitale circolante: verifica consistenza poste di bilancio e secondo le finalità previste dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 37, comma 4 e comunque fino alla concorrenza del 100% del finanziamento.

Le richieste di garanzia a valere sul Fondo FNC-ORD vengono valutate dai Confidi convenzionati tenendo in considerazione sia informazioni di natura qualitativa per valutare il progetto aziendale, sia informazioni di natura quantitativa per valutarne il merito creditizio. Pertanto i Confidi convenzionati raccolgono in primis il progetto aziendale, i bilanci, la centrale rischi e le informazioni di altre banche dati d'uso. Inoltre si valuta il rispetto dei requisiti per la controgaranzia del Fondo FNC-ORD. Parallelamente i Confidi convenzionati effettuano tutti i controlli in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed eventualmente antimafia.

L'impresa presenta al Confidi convenzionato tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese.

Per tutti i destinatari, il Confidi convenzionato procede alla verifica amministrativa mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo, ed il finanziamento non sarà ammissibile e non sarà oggetto di comunicazione al soggetto gestore.

L'istruttoria di ammissibilità del Confidi convenzionato è diretta ad accertare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i destinatario finale/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
6. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
7. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
8. Rispetto delle soglie di garanzia, di riassicurazione, e di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
9. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.
10. Positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento.

In casi di dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI prioritariamente consultando le FAQ per ottenere un chiarimento preventivo oppure inviando una mail all'indirizzo fnc@creditofuturomarche.it.

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito www.creditofuturomarche.it sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento.

Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi al RTI e relativi controlli

1. Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI (mediante la compilazione del modulo che verrà reso disponibile sul sito www.creditofuturomarche.it)
L'operazione già deliberata ed erogata viene presentata dal Confidi convenzionato al RTI e include le informazioni relative a:
 - Richiesta di Riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado su finanziamento bancario;
 - Richiesta di Sovvenzione in conto oneri dei confidi;
 - Richiesta di Sovvenzione nella forma di contributo interessi.
2. Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel presente regolamento sottostante il Convenzionamento dei Confidi.
3. Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul Portale dedicato inserendo le credenziali ottenute.
4. La domanda è avanzata dal Confidi convenzionato attraverso il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> di un file excel in cui il Confidi inserisce l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard è conforme a quello previsto dall'allegato denominato "Tracciato dati". Il Soggetto Gestore è tenuto a esaminare tali domande secondo l'ordine di arrivo delle stesse sul Portale.
5. Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:
 - a. Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema excel standard fornito (Allegato "Tracciato dati"), producendo gli eventuali scarti;
 - b. Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati;
 - c. Aggiornare i dati delle pratiche già caricate attraverso apposito strumento di rendiconto;
6. Contestualmente alla ricezione della richiesta di agevolazione, una volta acquisito il flusso informatico nella piattaforma, il Confidi può visualizzare mediante la stessa il numero di posizione assegnato alla richiesta: infatti, la piattaforma assegna automaticamente sia un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente ricevute, sia un numero di posizione in graduatoria.

Art 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi

1. Le richieste di agevolazione ricevute dal Gestore vengono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dei numeri di protocollo progressivi assegnati dalla piattaforma, all'esame del Comitato di Valutazione che esprime il proprio parere sulla conformità delle domande alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti tramite la piattaforma, e processati sul sistema informativo di back office della mandataria, deliberando la conferma o la

16

risoluzione delle agevolazioni. Il Comitato di Valutazione è l'organo deliberante ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo, funzione attribuitagli dal regolamento del Comitato stesso.

2. Ai fini della valutazione delle domande presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi convenzionato, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di accesso all'agevolazione della MPMI, visura camerale, file calcolo contributo...);
3. Il Gestore comunica ai Confidi convenzionati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche;
4. Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione delle agevolazioni concesse indicando, in caso di esito positivo, l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché le casistiche al cui verificarsi potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione.
5. Il Gestore pubblica su apposita sezione della piattaforma **l'elenco dei destinatari finali** che hanno ottenuto l'agevolazione, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Confidi di 1° grado.

Art. 12 – Obblighi dei Destinatari Finali

1. È fatto obbligo ai destinatari finali di:
 - a) eseguire il pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 previsto nel Modello di domanda di ammissione del destinatario finale;
 - b) eseguire l'investimento entro i termini previsti all'articolo 7, conformemente al progetto approvato;
 - c) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - d) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione dei contributi, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del destinatario finale del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.
 In caso di inottemperanza, il contributo erogato sarà revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
 - e) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data

di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

- f) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- g) dare comunicazione al Gestore, per il tramite del Confidi convenzionato, qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- h) fornire alla Regione, al Gestore e al Confidi convenzionato, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti prodotti;
- i) comunicare al Gestore ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario finale del contributo concesso;
- j) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che il Gestore, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile; i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della decisione di investimento devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dal Gestore;

Il Gestore provvede a che le imprese, quali destinatari finali del sostegno, rispettino l'obbligo per operazioni sostenute il cui costo totale supera € 500.000,00 di esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione Europea non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate; l'obbligo è valido nel caso lo strumento finanziario sostenga un investimento.

Nel caso di capitale circolante l'impresa dovrà indicare nel proprio sito internet o, presso i propri locali se sprovvista di un sito internet, di aver ricevuto l'agevolazione dallo strumento finanziario, citando l'importo e i loghi come da materiali comunicativi.

Il Gestore verifica altresì che i Confidi di 1° grado che utilizzano il Fondo Nuovo Credito indichino nel proprio sito una sezione con il riferimento al Fondo, il link alla piattaforma www.creditofuturomarche.it, i loghi e i materiali comunicativi relativi al FESR Marche 21-27.

Questi ultimi sono disponibili al link seguente <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>.

Art. 13 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Confidi convenzionati devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc.).

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del Fondo pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono ammesse operazioni di trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc...).

Art. 14 – Cause di inefficacia e revoche

Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
 - non presentate mediante la piattaforma on line;
 - per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento;
 - nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia incompatibili;
 - nel caso in cui sia stata presentata per conto di soggetti destinatari finali non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5;
 - qualora siano concesse sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Confido convenzionato avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.
4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche delle agevolazioni

5. La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei casi in cui:
- a) sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;
 - b) il destinatario finale abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - c) il destinatario finale non abbia eseguito l'iniziativa in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente, salvo quanto previsto all'art. 8 punto 15 del presente regolamento;
 - d) il destinatario finale non abbia provveduto a rendicontare al Confidi convenzionato le spese dell'intervento;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria finale;
 - f) in merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa.
6. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Confidi convenzionato, effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del destinatario finale.
8. A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al destinatario finale e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca ed assegna ai destinatari finali e al Confidi un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
9. Entro il predetto termine il destinatario finale o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it.
10. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
11. Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con

la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato.

Art. 15 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

1. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.

2. In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

3. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è inviata al Gestore dal Confidi convenzionato tramite pec che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Gestore; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- f) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Confidi convenzionato entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo di

Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

Art. 16 – Controlli

Il sistema dei controlli per la gestione dello strumento FNC-ORD finanziato con risorse a valere sul Programma FESR Marche 2021-2027, è regolamentato dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Marche.

Nelle more di approvazione del SI.GE.CO. (scaricabile dal sito www.europa.marche.it) il sistema dei controlli è disciplinato nell'allegato 'D' al Contratto attuativo, denominato "Indirizzi per il Sistema dei Controlli e il conflitto di interessi nella Gestione degli Strumenti Finanziari", nel quale sono definiti gli indirizzi e le attività da svolgere per i controlli e per la gestione del conflitto di interessi.

In generale si stabilisce che le verifiche amministrative inerenti il FNC-ORD hanno lo scopo di garantire la conformità delle procedure con la normativa applicabile, con il Programma Regionale FESR Marche 2021-2027 e con l'insieme dei documenti costituenti l'Accordo di Finanziamento, e di esercitare un'attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta dal Soggetto Gestore anche in relazione ai rapporti dello stesso con i Confidi convenzionati e le imprese destinatarie finali.

Il Soggetto Gestore consentirà ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, le eventuali attività di ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione degli interventi, fornendo informazioni, dati e documenti in suo possesso, come previsto dal punto 7) dell'articolo 23 dell'Accordo Quadro.

Il Soggetto Gestore si doterà di un regolamento interno per i controlli documentali e in loco, finalizzato a disciplinare le fasi di realizzazione dei controlli in loco e documentale, al fine di garantire una sana gestione finanziaria degli interventi agevolativi emessi dalla Regione Marche a favore del sistema economico marchigiano.

Il regolamento interno per i controlli documentali in loco del Soggetto Gestore, in linea con le previsioni regolamentari comunitarie e con le indicazioni operative fornite dall'Autorità di Gestione della Regione Marche, stabilisce le procedure, le modalità e gli strumenti con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- metodologia di campionamento che giustifica le operazioni campionate;
- analisi dei rischi;
- modalità di registrazione delle verifiche in loco presso i destinatari finali;
- utilizzo di check list;
- diagramma di flusso delle verifiche.

Art. 17 – Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario

Il Confidi convenzionato, con la sua organizzazione, assicurerà il rispetto delle normative applicate, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, garantendo con il suo sistema di controlli interni il monitoraggio della gestione e dell'utilizzo dello strumento finanziario, consentendo l'accesso ai funzionari di qualsivoglia organismo o servizio deputato agli atti, documenti, report, etc. per la verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

A tale scopo il Confidi convenzionato trasmetterà periodicamente al RTI mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it una dettagliata relazione, così come definita dalla struttura responsabile del bando e di massima così strutturata:

- numero delle richieste di accesso alla misura;
- numero e importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti destinatari finali a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno,
- numero e importo dei contributi in conto interessi e conto oneri dei confidi concessi e/o liquidati nel periodo di riferimento,
- numero e importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti destinatari finali a cui le perdite afferiscono;
- numero e importo delle sovvenzioni da recuperare e recuperate, qualora ricorrano le cause di revoca di cui all'Art. 14;
- elenco cumulativo delle imprese destinatarie finali, con le principali informazioni anagrafiche e indicazione del premio di garanzia pagato dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all'aiuto N. 182/2010;
- operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi), suddivise in operazioni di:
 1. attivo circolante,
 2. investimenti in attivi materiali e immateriali;
- evidenziazione dell'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al paragrafo 14;
- ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del FNC-ORD.

Art. 18 – Informativa sulla privacy

Il soggetto Gestore in qualità di Responsabile del trattamento sulla base dell'Atto aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto con la Regione Marche (Allegato B al Contratto attuativo), adempie agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, attivando tutte le procedure necessarie e idonee al rispetto della normativa anche nei confronti dei Confidi convenzionati e delle imprese destinatarie del Fondo.

Art. 19 – Allegati

1. Linee guida Manifestazione Interesse
2. Richiesta di convenzionamento
3. Modello di convenzionamento
4. Elenco comuni per premialità
5. File di calcolo ESL
6. Tracciato dati
7. Domanda di ammissione del destinatario finale

8. Atto notorio fornito dal Gestore ex. Art.12 lettera I) del Regolamento
9. Loghi comunicazione fondi della Coesione 2014-2020 per i Confidi e le imprese